

VERBALE DI RIUNIONE

Data: 20 gennaio 2026

Ora inizio: 13:30

Ora fine: 16:00

Si sono riuniti presso la sede della Società in Piazza Cavour 42 - Napoli

per la parte aziendale:

- Direttrice Generale Ing. Francesca Maciocia
- Resp. Area Amministrazione, Finanza e Controllo, Risorse Umane Arch. C. Tomasino
- Avv. C. Iacotucci

per la parte sindacale:

- CISL FISASCAT: sig.ri Pietro Contemi (segretario), Nicola Mauriello, Giuseppina Castellano, Franco Albano, Antonio Fariello, Vincenzo Nappo

O.d.g.: Approfondimenti organizzativi sull'avvio della nuova linea di produzione "Comparto Scuole" - condivisione schemi di atti conciliativi inerenti all'accettazione del mansionario e delle relative indennità.

--==°°0°°==--

Introduce la riunione la D.G. F. Maciocia la quale ribadisce in primo luogo e per definitiva chiarezza, rispetto alle diffide inoltrate dalla CISL - FISASCAT in data 14.01.2026 che non è stata sottoposta al personale alcuna firma di accordo conciliativo o di schema dello stesso ma unicamente il modulo predisposto dalla ITL ai fini della richiesta di convocazione congiunta presso tale sede. Rimane pertanto ferma la volontà azienda, confermata con il presente incontro, di condivisione dei testi dei verbali conciliativi che verranno sottoposti ai lavoratori interessati dal percorso riorganizzativo oggetto del presente incontro.

Ciò doverosamente premesso, a fronte dell'invio di tali schemi dei verbali conciliativi all'organizzazione sindacale, l'azienda sollecita osservazioni e/o richieste di modifica che L'O.S. stessa ritenga necessario.

L'O.S. preliminarmente evidenzia la sua contestazione all'intero percorso aziendale relativo all'applicazione del mansionario unico. Pur tuttavia, trattandosi di adesione volontaria del singolo lavoratore, si ritiene doveroso analizzare le bozze dei verbali trasmesse dall'azienda, relativamente ai lavoratori inquadrati al III livello ed a quelli inquadrati al IV livello (operaio). All'esito di tale analisi evidenzia quanto segue:

- La necessità che venga eliminato dalle premesse il riferimento ad una controversia esistente, trattandosi di aspetti di riorganizzazione aziendale e di adesione volontarie a mansioni promiscue a fronte della corresponsione delle correlate indennità;
- Chiede che venga specificato e chiarito dall'azienda l'eventuale conseguenza in caso di mancata adesione volontaria al mansionario unico.

L'azienda in risposta alla richiesta di osservazioni della presente O.S. espone quanto segue:

 Pag. 1 a 2

- procederà alla eliminazione del riferimento a controversie pendenti tra le parti presente nelle premesse del verbale, trattandosi evidentemente di un refuso, essendo evidente che l'oggetto della conciliazione riguarda l'accettazione di mansioni promiscue anche di livello inferiore, in conformità a quanto previsto dall'art. 2103 cc.;
- rispetto alla richiesta di chiarimento evidenzia che l'eventuale indisponibilità da parte del personale interessato dalla presente riorganizzazione, comporterà la necessaria attivazione di provvedimenti di mobilità ex art. 28 del CCNL di categoria, con assegnazione del personale in altri appalti e mansioni compatibili con il livello di inquadramento posseduto e/o in subordinate, ai sensi dell'art. 2103 c.c., in mansioni riferibili al livello immediatamente inferiore, ferma la retribuzione.

L'Azienda nel condividere le proposte di modifica rappresentante dalla O.S. e dalle RSA procede ad apportare le relative modifiche al testo dei verbali di conciliazione richiamati in permesso, che, dopo integrale lettura del testo così aggiornato, vengono conseguentemente allegati e sottoscritti dalle parti in uno con il presente verbale e che ne formano parte integrante e sostanziale, anche al fine di una loro rappresentazione all'eventuale assemblea dei lavoratori che l'O.S. intendesse indire.

L'Azienda infine informa l'O.S. che in occasione della prossima trasmissione della busta paga, comunicherà un avviso di "messa a disponibilità per la ricerca di risorse da adibire alla mansione di operatore di supporto scolastico" riservata esclusivamente al personale dei comparti di "pulizie uffici, mercati, impianti sportivi, cimiteri e custodia", alle condizioni già condivise nel verbale del 17 dicembre u.s.

Contestualmente, verrà trasmessa una comunicazione di "messa a disponibilità per la linea di posizione Custodia" rivolta al personale attualmente impiegato nel comparto scuole e che, sul presupposto della mancata adesione volontaria al mansionario unico e della rinuncia alle correlate indennità, voglia spontaneamente trasferirsi nella già menzionata linea, ferma restando la facoltà aziendale di procedere con la mobilità ex art. 28 sopra citata.

L'O.S. chiede infine che al lavoratore che accetti la conciliazione venga garantita la sua permanenza sulla sede di assegnazione/plesso scolastico per almeno due anni, salvo comprovate esigenze organizzative aziendali.

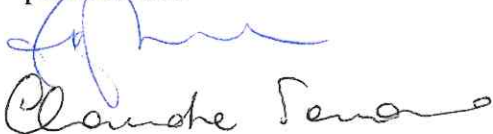
L'Azienda prende atto della richiesta della O.S. e si riserva di valutarla prossimamente.

Non essendoci altro a deliberare le parti alle ore 16:00 dichiarano chiusa la seduta.

Napoli, 20 gennaio 2026

Letto, confermato e sottoscritto

per la Società



Allegati:

- Verbale conciliativo per liv. 3
- Verbale conciliativo per liv. 4

per le OO.SS.



Al. 1. (nr. 3)

VERBALE DI CONCILIAZIONE E

(art. 31, comma 13, L. 4 novembre 2010 n. 183; art. 410 cod. proc. civ.; art. 2113, 4° comma, cod. civ.)

Oggi, [inserire data], avanti al conciliatore [nome del conciliatore] designato dalla [inserire O.S.], presso [inserire sede sindacale] è stato esperito il tentativo di conciliazione in sede sindacale tra:

NOME COGNOME, nato/a il **DATA DI NASCITA** c.f. [inserire codice fiscale] residente [inserire residenza] (d'ora in poi il/la **Dipendente** o il **Lavoratore**), presente personale ed assistito/a dal conciliatore e sindacalista **appartenente alla O.S. di Sua fiducia** al quale, con la sottoscrizione del presente atto, conferisce specifica delega.

E

NAPOLI SERVIZI S.p.a. con sede in Napoli (Na) alla Piazza Cavour n. 42 (C.F. - P.IVA 07577090637) in persona di _____ giusta procura rilasciata dal legale rappresentante p.t. (di seguito, per brevità, la "Società" o solo "NS") che rinuncia all'assistenza dell'associazione datoriale di categoria.

La Società e il/la Dipendente, collettivamente le **Parti** e singolarmente la **Parte** in merito alla controversia insorta fra le stesse avente ad oggetto l'applicazione di un mansionario unico con mansioni promiscue ed il correlato livello di inquadramento contrattuale hanno convenuto quanto segue.

Il Conciliatore

accertata l'identità delle Parti, la capacità ed i poteri di ciascuna di esse, ha preventivamente provveduto ad avvertire le Parti stesse circa le caratteristiche e gli effetti propri della conciliazione in sede assistita, giusta quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 31, comma 13, L. 183/2010; 410 c.p.c.; 2113, co. 4, c.c.

Il Conciliatore precisa, altresì, la natura del proprio ruolo alle Parti invitandole a manifestare le rispettive posizioni, nonché ogni richiesta di chiarimento e/o riserva.

Premesso che

A. Tra le Parti è incorso un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato **full-time** o **part-time** al ____% a decorrere dal [inserire data di assunzione], con inquadramento, da ultimo, al [inserire livello] livello e mansioni di [inserire mansioni], ai sensi del CCNL Servizi di pulizia-Servizi Integrati-Multiservizi (**il CCNL**) applicato dall'Azienda (**il Rapporto di Lavoro**).

B. Il/la Dipendente svolge servizio presso le scuole comunali del Comune di Napoli.

C. Nel corso dei molteplici incontri di confronto sindacale intercorsi nei mesi di settembre, ottobre e dicembre 2025, aventi ad oggetto la riorganizzazione delle attività presso asili nido e scuole comunali, ove svolge attività il/la Dipendente, la Società ha rappresentato alle Organizzazioni Sindacali la necessità, derivante da indirizzi vincolanti del Socio-Committente Comune di Napoli e funzionale alla definizione del nuovo contratto di servizio, di procedere all'adozione di un assetto organizzativo unitario del comparto scuole, fondato sull'unificazione delle mansioni e sull'introduzione di un mansionario unico, in ragione dell'indivisibilità, complementarità e promiscuità delle prestazioni richieste, nonché dell'esigenza di garantire un presidio continuativo dei plessi scolastici e il corretto assolvimento, da parte di ciascun addetto,

di tutte le attività di supporto alle funzioni didattiche, ausiliarie e di pulizia ordinaria entro un turno di lavoro omogeneo.

D. All'esito del predetto confronto, l'Azienda e le OO.SS. CGIL, Fiadel, UAP, USB, SLL, UGL e rispettive RSA, in data 16 dicembre 2025 (l'**Accordo sindacale**), hanno raggiunto una intesa complessiva e definitiva che, nel contemperare le esigenze organizzative aziendali con le istanze di tutela del personale, ha disciplinato in modo organico il nuovo mansionario, i relativi percorsi formativi, l'eventuale adeguamento dell'inquadramento professionale, il riconoscimento di specifiche indennità economiche e le modalità di attuazione di tali modifiche contrattuali mediante accordi individuali in sede protetta, costituendo il presupposto condiviso per la definizione consensuale delle reciproche posizioni.

E. È pertanto interesse delle Parti armonizzare l'attuale assetto contrattuale, in maniera condivisa e concordata, con i contenuti e le intese raggiunte nel sopra richiamato Accordo sindacale del 16 dicembre 2025, al fine di prevenire l'instaurazione di futuri contenziosi.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:

Dopo ampia discussione, le Parti, nel rispetto degli obblighi di legge, hanno raggiunto i seguenti accordi, dando seguito al tentativo di conciliazione svolto dalla Commissione:

1. PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo (l'**Accordo**).

2. ATTRIBUZIONE DEL MANSIONARIO UNICO

2.1. In ragione delle premesse contenute nel presente Accordo e dei contenuti dell'Accordo sindacale, il/la Dipendente accetta di essere assegnato a svolgere, a partire dal prossimo **[inserire data di decorrenza delle nuove mansioni]** tutte le mansioni operatore scolastico previste nel mansionario unico, che vengono allegate al presente Verbale come **Allegato A** e che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

2.2. Contestualmente l'Azienda avvierà un programma formativo i cui contenuti saranno concordati con le OO.SS. sottoscritti dell'Accordo sindacale richiamato in premessa – on the job – al fine di allineare le attuali competenze del/della Dipendente a tutte le mansioni previste nel mansionario unico.

2.3. All'esito del programma formativo verrà riconosciuto al/alla Dipendente il superiore livello 4° previsto per gli "operatori scolastici" con attribuzione di tutte le mansioni previste nel mansionario unico.

2.4. Le Parti si danno reciprocamente atto ed il/la Dipendente accetta espressamente che tutte le mansioni di "Operatore scolastico" descritte nel "mansionario unico" allegato rappresentano mansioni promiscue e devono intendersi come un *unicum* inscindibile.

2.5. Le Parti pertanto convengono e si danno reciprocamente atto ed il/la Dipendente espressamente accetta che, stante l'eterogeneità delle attività previste nel mansionario unico e l'indivisibilità delle prestazioni da assolvere, i dipendenti addetti a tali mansioni dovranno risultare idonei a tutte le attività previste nel mansionario unico, senza alcuna prescrizione e/o limitazione. Qualora sorgano prescrizioni e/o limitazioni specifiche, **di natura permanente o comunque superiore a 6 mesi**, riguardo ad uno o più mansioni inserite nel mansionario unico, il/la Dipendente prende atto ed accetta, ora per allora, di essere indirizzata ad altra mansione, compatibile con le prescrizioni rilasciate dal Medico competente, anche presso altri Appalti gestiti dall'Azienda, con conseguente ed automatica perdita del diritto alle indennità legata al Mansionario Unico, previste e disciplinate nell'articolo seguente.

2.6. Le Parti si danno, altresì, reciprocamente atto ed il/la Dipendente accetta espressamente che il percorso formativo finalizzato all'allineamento delle competenze alle mansioni previste

nel mansionario unico, nonché il conseguente riconoscimento del superiore IV livello contrattuale, al pari delle indennità economiche previste al punto 3) del presente Verbale, devono intendersi inscindibilmente e indefettibilmente subordinati allo svolgimento integrale di tutte le mansioni previste nel mansionario unico dell'operatore scolastico, così come definito dall'Accordo sindacale del 16 dicembre 2025.

2.7. Pertanto, qualora il/la Dipendente, in sede di visita medica periodica o straordinaria, venga dichiarato/a non idoneo/a, anche temporaneamente, ovvero idoneo/a con limitazioni o prescrizioni allo svolgimento di una o più mansioni ricomprese nel mansionario unico, il percorso formativo, il riconoscimento del superiore livello IV e le indennità economiche correlate dovranno intendersi automaticamente esclusi e non riconoscibili, senza che ciò possa dar luogo ad alcuna pretesa economica, risarcitoria o di altra natura.

2.8. Resta, pertanto, espressamente inteso tra le Parti che il riconoscimento del superiore livello di inquadramento, il correlato percorso formativo e le indennità economiche previste dal presente Verbale sono indissolubilmente connessi alla piena, continua ed incondizionata idoneità allo svolgimento di tutte le mansioni promiscue previste nel mansionario unico dell'operatore scolastico, costituendone presupposto essenziale ed imprescindibile.

3. INDENNITÀ LEGATE AL MANSIONARIO UNICO

3.1. In ragione della natura promiscua delle mansioni inserite nel Mansionario Unico di cui all'allegato A del presente verbale, il/la Dipendente percepirà una indennità di € 100,00 lordi mensili – da riproporzionarsi all'eventuale orario part-time svolto – a partire da gennaio 2026.

3.2. La predetta indennità verrà elevata, a partire dal mese di luglio 2026, ad € 150,00 lordi – da riproporzionarsi all'eventuale orario part-time svolto – per 14 mensilità. **Tale indennità, da considerarsi aggiuntiva rispetto alla retribuzione tabellare propria del livello di inquadramento assegnato, non verrà assorbita dalla voce retributiva c.d. I.A.F.A., ove presente nel cedolino o nella composizione retributiva del Dipendente, essendo lo I.A.F.A. espressamente assorbibile solo in caso di passaggio di passaggi di livello o aumenti retributivi disposti dai rinnovi della contrattazione collettiva applicata.**

3.3. **Tale indennità deve intendersi, per espressa previsione delle Parti, non produttiva di effetti sugli altri istituti retributivi diretti, indiretti e differiti, ivi compreso il TFR, non andando a far parte della loro base di calcolo imponibile.**

3.4. La predetta indennità deve altresì intendersi compensativa di ogni eventuale pretesa relativa allo svolgimento, in tutto o in parte, di mansioni inferiori rispetto al livello di inquadramento attribuito, data la natura promiscua ed eterogenea delle mansioni ed attività previste nel mansionario unico.

3.5. Le Parti si danno, altresì, reciprocamente atto ed il/la Dipendente accetta, che le predette indennità sono inscindibilmente legate allo svolgimento di tutte le prestazioni previste dal mansionario unico (Allegato A) e riferite all'operatore scolastico all'interno dei nidi e delle scuole comunali; pertanto, eventuali limitazioni e/o prescrizioni **di natura permanente o comunque superiore a 6 mesi** rilasciate dal Medico Competente in sede di visita periodica relativamente ad una o più mansioni previste nel mansionario unico, comporterà automaticamente, come previsto al punto 2.5. del presente Accordo, la perdita automatica delle indennità in parola.

3.6. Le Parti si danno reciprocamente atto e il/la Dipendente dichiara di accettare che l'eventuale assegnazione ad un appalto diverso da quello relativo ai nidi e alle scuole comunali del Comune di Napoli, con conseguente svolgimento di una mansione diversa da quella di "operatore scolastico", cui è connesso l'espletamento delle attività promiscue previste dal mansionario unico richiamato, determinerà automaticamente la cessazione del diritto a percepire le indennità economiche previste al presente punto 3.

4. ACCETTAZIONE DEL/DELLA DIPENDENTE

4.1. Nell'ambito della presente Accordo, il/la Dipendente accetta l'attribuzione delle mansioni di "operatore scolastico" e delle correlate attività previste nel "mansionario unico" allegato al presente Verbale, nonché la loro natura promiscua ed inscindibile, dichiarando altresì di essere pienamente soddisfatto/a del livello di inquadramento attribuito rispetto alle mansioni assegnato.

4.2. Il/la Dipendente, nell'ambito del presente Accordo, dichiara altresì di accettare, a compensazione della natura promiscua delle mansioni attribuite, le indennità previste al punto 3) del presente verbale, accettandone altresì le condizioni di attribuzione, la natura assorbibile in caso di aumenti di livello e le condizioni di automatica decadenza previste sempre al punto 3) del presente Verbale.

4.3. Il/la Dipendente dichiara, infine, di accettare, all'esito del percorso formativo richiamato al punto 2.2 e 2.3. del presente Accordo, il riconoscimento del superiore livello IV, ritenendolo pienamente soddisfacente e coerente rispetto alle mansioni assegnate e previste nel mansionario unico.

5. SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO

5.1. Il presente accordo è liberamente sottoscritto per accettazione dal/dalla Dipendente e dalla Società, che dichiarano di avere attentamente negoziato, letto e compreso il relativo contenuto e che non sussistono vizi del consenso relativamente al contenuto ed alla forma dell'accordo qui raggiunto.

5.2. Il Conciliatore richiama l'attenzione del/della Dipendente sugli effetti delle accettazioni e delle previsioni inserite nel presente Accordo e lo/a invita a valutarne l'utilità nel contesto complessivo delle condizioni della presente intesa ed il/la Dipendente conferma espressamente di aver attentamente valutato e considerato ogni aspetto del presente Accordo.

5.3. Le Parti dichiarano espressamente di aver ricevuto esaustiva informazione da parte del Conciliatore del contenuto del presente accordo, del significato delle clausole ed espressioni in esso contenute.

5.4. Le Parti dichiarano, dunque, di aver compreso che gli atti dispositivi contenuti nel presente Accordo sono validi, immediatamente efficaci e non impugnabili ai sensi dell'art. 2113, co. 4, c.c.

5.5. Il Conciliatore, accertata la libera e piena consapevolezza delle Parti in relazione al significato dei patti raggiunti e delle conseguenze che ne derivano, redige il presente verbale e ne dà lettura. Le Parti ne approvano integralmente il testo.

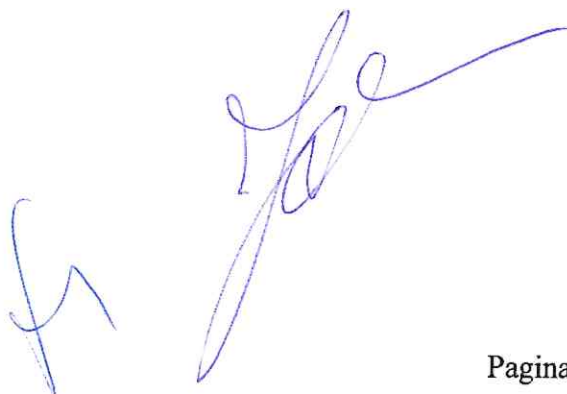
5.6. Il presente verbale si compone di 4 pagine e verrà depositato, in caso di richiesta di almeno una delle parti, presso il competente Ispettorato del Lavoro a carico del Conciliatore.

5.7. Le Parti autorizzano il Conciliatore al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e lo incaricano del deposito del presente Verbale di Conciliazione presso il competente Ispettorato Territoriale del Lavoro. Ai fini del D.Lgs. 196/2003 (T.U. "Privacy") si informa che i dati raccolti saranno trattati dalla O.S. titolare del trattamento) esclusivamente per le finalità connesse con l'espletamento della vertenza in oggetto, a tutela dei diritti soggettivi e/o interessi legittimi, ovvero per ogni altra situazione che si dovesse verificare in sede giudiziaria o stragiudiziale per gli stessi fini. Il Responsabile del trattamento è la **[INSERIRE SIGLA SINDACALE CHE SOTTOSCRIVE]**

IL/LA DIPENDENTE

LA SOCIETÀ

Il Conciliatore

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'h' followed by a large, flowing cursive flourish.

Att. 2 (liv. 4)

VERBALE DI CONCILIAZIONE E

(art. 31, comma 13, L. 4 novembre 2010 n. 183; art. 410 cod. proc. civ.; art. 2113, 4° comma, cod. civ.)

Oggi, [inserire data], avanti al conciliatore [nome del conciliatore] designato dalla [inserire O.S.], presso [inserire sede sindacale] è stato esperito il tentativo di conciliazione in sede sindacale tra:

NOME COGNOME, nato/a il **DATA DI NASCITA** c.f. [inserire codice fiscale] residente [inserire residenza] (d'ora in poi il/la **Dipendente** o il **Lavoratore**), presente personale ed assistito/a dal conciliatore e sindacalista **appartenente alla O.S. di Sua fiducia** al quale, con la sottoscrizione del presente atto, conferisce specifica delega.

E

NAPOLI SERVIZI S.p.a. con sede in Napoli (Na) alla Piazza Cavour n. 42 (C.F. [] - P.IVA 07577090637) in persona di _____ giusta procura rilasciata dal legale rappresentante p.t. (di seguito, per brevità, la "Società" o solo "NS") che rinuncia all'assistenza dell'associazione datoriale di categoria.

La Società e il/la Dipendente, collettivamente le **Parti** e singolarmente la **Parte** in merito alla **tematica** avente ad oggetto l'applicazione di un mansionario unico con mansioni promiscue ed il correlato livello di inquadramento contrattuale hanno convenuto quanto segue.

Il Conciliatore

accertata l'identità delle Parti, la capacità ed i poteri di ciascuna di esse, ha preventivamente provveduto ad avvertire le Parti stesse circa le caratteristiche e gli effetti propri della conciliazione in sede assistita, giusta quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 31, comma 13, L. 183/2010; 410 c.p.c.; 2113, co. 4, c.c.

Il Conciliatore precisa, altresì, la natura del proprio ruolo alle Parti invitandole a manifestare le rispettive posizioni, nonché ogni richiesta di chiarimento e/o riserva.

Premesso che

A. Tra le Parti è incorso un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato **full-time o part-time al ___%** a decorrere dal [inserire data di assunzione], con inquadramento, da ultimo, al [inserire livello] livello e mansioni di [inserire mansioni], ai sensi del CCNL Servizi di pulizia-Servizi Integrati-Multiservizi (**il CCNL**) applicato dall'Azienda (**il Rapporto di Lavoro**).

B. Il/la Dipendente svolge servizio presso le scuole comunali del Comune di Napoli.

C. Nel corso dei molteplici incontri di confronto sindacale intercorsi nei mesi di settembre, ottobre e dicembre 2025, aventi ad oggetto la riorganizzazione delle attività presso asili nido e scuole comunali, ove svolge attività il/la Dipendente, la Società ha rappresentato alle Organizzazioni Sindacali la necessità, derivante da indirizzi vincolanti del Socio-Committente Comune di Napoli e funzionale alla definizione del nuovo contratto di servizio, di procedere all'adozione di un assetto organizzativo unitario del comparto scuole, fondato sull'unificazione delle mansioni e sull'introduzione di un mansionario unico, in ragione dell'indivisibilità, complementarità e promiscuità delle prestazioni richieste, nonché dell'esigenza di garantire un presidio continuativo dei plessi scolastici e il corretto assolvimento, da parte di ciascun addetto, di tutte le attività di supporto alle funzioni didattiche, ausiliarie e di pulizia ordinaria entro un turno di lavoro omogeneo.

D. All'esito del predetto confronto, l'Azienda e le OO.SS. CGIL, Fiadel, UAP, USB, SLL, UGL e rispettive RSA, in data 16 dicembre 2025 (l'**Accordo sindacale**), hanno raggiunto una intesa complessiva e definitiva che, nel contemperare le esigenze organizzative aziendali con le istanze di tutela del personale, ha disciplinato in modo organico il nuovo mansionario, i relativi percorsi formativi, l'eventuale adeguamento dell'inquadramento professionale, il riconoscimento di specifiche indennità economiche e le modalità di attuazione di tali modifiche contrattuali mediante accordi individuali in sede protetta, costituendo il presupposto condiviso per la definizione consensuale **delle tematiche in oggetto**.

E. È pertanto interesse delle Parti armonizzare l'attuale assetto contrattuale, in maniera condivisa e concordata, con i contenuti e le intese raggiunte nel sopra richiamato Accordo sindacale del 16 dicembre 2025, al fine di prevenire l'instaurazione di futuri contenziosi.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:

Dopo ampia discussione, le Parti, nel rispetto degli obblighi di legge, hanno raggiunto i seguenti accordi, dando seguito al tentativo di conciliazione svolto dalla Commissione:

1. PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo (l'**Accordo**).

2. ATTRIBUZIONE DEL MANSIONARIO UNICO

2.1. In ragione delle premesse contenute nel presente Accordo e dei contenuti dell'Accordo sindacale, il/la Dipendente accetta di essere assegnato a svolgere, a partire dal prossimo **[inserire data di decorrenza delle nuove mansioni]** tutte le mansioni operatore scolastico previste nel mansionario unico, che vengono allegate al presente Verbale come **Allegato A** e che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

2.2. Le Parti si danno reciprocamente atto ed il/la Dipendente accetta espressamente che tutte le mansioni di "Operatore scolastico" descritte nel "mansionario unico" allegato rappresentano mansioni promiscue e devono intendersi come un *unicum* inscindibile.

2.3. Le Parti pertanto convengono e si danno reciprocamente atto ed il/la Dipendente espressamente accetta che, stante l'eterogeneità delle attività previste nel mansionario unico e l'indivisibilità delle prestazioni da assolvere, i dipendenti addetti a tali mansioni dovranno risultare idonei a tutte le attività previste nel mansionario unico, senza alcuna prescrizione e/o limitazione. Qualora sorgano prescrizioni e/o limitazioni specifiche, **di natura permanente o comunque superiore a 6 mesi**, riguardo ad uno o più mansioni inserite nel mansionario unico, il/la Dipendente prende atto ed accetta, ora per allora, di essere indirizzata ad altra mansione, compatibile con le prescrizioni rilasciate dal Medico competente, anche presso altri Appalti gestiti dall'Azienda, con conseguente ed automatica perdita del diritto alle indennità legate al Mansionario Unico, previste e disciplinate nell'articolo seguente.

3. INDENNITÀ LEGATE AL MANSIONARIO UNICO

3.1. In ragione della natura promiscua delle mansioni inserite nel Mansionario Unico di cui all'allegato A del presente verbale, il/la Dipendente percepirà una indennità di € 100,00 lordi mensili – da riproporzionarsi all'eventuale orario part-time svolto – a partire da gennaio 2026.

3.2. La predetta indennità verrà elevata, a partire dal mese di luglio 2026, ad € 150,00 lordi – da riproporzionarsi all'eventuale orario part-time svolto – per 14 mensilità. **Tale indennità, da considerarsi aggiuntiva rispetto alla retribuzione tabellare proprio del livello di inquadramento assegnato, non verrà assorbita dalla voce retributiva c.d. I.A.F.A., ove presente nel cedolino o nella composizione retributiva del Dipendente, essendo lo I.A.F.A espressamente assorbibile**

solo in caso di passaggio di passaggi di livello o aumenti retributivi disposti dai rinnovi della contrattazione collettiva applicata.

3.3. Tale indennità deve intendersi, per espressa previsione delle Parti, non produttiva di effetti sugli altri istituti retributivi diretti, indiretti e differiti, ivi compreso il TFR, non andando a far parte della loro base di calcolo imponibile.

3.4. La predetta indennità deve altresì intendersi compensativa di ogni eventuale pretesa relativa allo svolgimento, in tutto o in parte, di mansioni inferiori rispetto al livello di inquadramento attribuito, data la natura promiscua ed eterogenea delle mansioni ed attività previste nel mansionario unico.

3.5. Le Parti si danno, altresì, reciprocamente atto ed il/la Dipendente accetta, che le predette indennità sono inscindibilmente legate allo svolgimento di tutte le prestazioni previste dal mansionario unico (Allegato A) e riferite all'operatore scolastico all'interno dei nidi e delle scuole comunali; pertanto, eventuali limitazioni e/o prescrizioni, di natura permanente o comunque superiore a 6 mesi, rilasciate dal Medico Competente in sede di visita periodica relativamente ad una o più mansioni previste nel mansionario unico, comporterà automaticamente, come previsto al punto 2.3. del presente Accordo, la perdita automatica delle indennità in parola.

3.6. Le Parti si danno reciprocamente atto e il/la Dipendente dichiara di accettare che l'eventuale assegnazione ad un appalto diverso da quello relativo ai nidi e alle scuole comunali del Comune di Napoli, con conseguente svolgimento di una mansione diversa da quella di "operatore scolastico", cui è connesso l'espletamento delle attività promiscue previste dal mansionario unico richiamato, determinerà automaticamente la cessazione del diritto a percepire le indennità economiche previste al presente punto 3.

4. ACCETTAZIONE DEL/DELLA DIPENDENTE

4.1. Nell'ambito della presente Accordo, il/la Dipendente accetta l'attribuzione delle mansioni di "operatore scolastico" e delle correlate attività previste nel "mansionario unico" allegato al presente Verbale, nonché la loro natura promiscua ed inscindibile, dichiarando altresì di essere pienamente soddisfatto/a del livello di inquadramento attribuito rispetto alle mansioni assegnate.

4.2. Il/la Dipendente, nell'ambito del presente Accordo, dichiara altresì di accettare, a compensazione della natura promiscua delle mansioni attribuite, le indennità previste al punto 3) del presente verbale, accettandone altresì le condizioni di attribuzione, la natura assorbibile in caso di aumenti di livello e le condizioni di automatica decadenza previste sempre al punto 3) del presente Verbale.

5. SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO

5.1. Il presente accordo è liberamente sottoscritto per accettazione dal/dalla Dipendente e dalla Società, che dichiarano di avere attentamente negoziato, letto e compreso il relativo contenuto e che non sussistono vizi del consenso relativamente al contenuto ed alla forma dell'accordo qui raggiunto.

5.2. Il Conciliatore richiama l'attenzione del/della Dipendente sugli effetti delle accettazioni e delle previsioni inserite nel presente Accordo e lo/a invita a valutarne l'utilità nel contesto complessivo delle condizioni della presente intesa ed il/la Dipendente conferma espressamente di aver attentamente valutato e considerato ogni aspetto del presente Accordo.

5.3. Le Parti dichiarano espressamente di aver ricevuto esaustiva informazione da parte del Conciliatore del contenuto del presente accordo, del significato delle clausole ed espressioni in esso contenute.

5.4. Le Parti dichiarano, dunque, di aver compreso che gli atti dispositivi contenuti nel presente Accordo sono validi, immediatamente efficaci e non impugnabili ai sensi dell'art. 2113, co. 4, c.c.

5.5. Il Conciliatore, accertata la libera e piena consapevolezza delle Parti in relazione al significato dei patti raggiunti e delle conseguenze che ne derivano, redige il presente verbale e ne dà lettura. Le Parti ne approvano integralmente il testo.

5.6. Il presente verbale si compone di 4 pagine e verrà depositato, in caso di richiesta di almeno una delle parti, presso il competente Ispettorato del Lavoro a carico del Conciliatore.

5.7. Le Parti autorizzano il Conciliatore al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e lo incaricano del deposito del presente Verbale di Conciliazione presso il competente Ispettorato Territoriale del Lavoro. Ai fini del D.Lgs. 196/2003 (T.U. "Privacy") si informa che i dati raccolti saranno trattati dalla O.S. titolare del trattamento) esclusivamente per le finalità connesse con l'espletamento della vertenza in oggetto, a tutela dei diritti soggettivi e/o interessi legittimi, ovvero per ogni altra situazione che si dovesse verificare in sede giudiziaria o stragiudiziale per gli stessi fini. Il Responsabile del trattamento è la **[INSERIRE SIGLA SINDACALE CHE SOTTOSCRIVE]**

IL/LA DIPENDENTE

LA SOCIETÀ

Il Conciliatore

